

Il giorno 13 dicembre 2004

tra

Banca Intesa S.p.A.

e

Le OO.SS

Premesso che

- il 5 dicembre 2002 Banca Intesa, nella qualità di Banca Capogruppo, e le stesse OO.SS., costituite in Delegazione Sindacale ad hoc ex art. 18 CCNL 11 luglio 1999, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, che qui si richiama integralmente, avente efficacia fino a tutto il 31 dicembre 2005 con il quale -in attuazione dei piani e programmi di riorganizzazione di cui al Piano di Impresa- hanno, tra l'altro, definito gli obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e, in questo ambito, gli obiettivi correlati di riduzione degli organici per ciascuna delle Aziende del Gruppo, come indicato negli allegati 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo;
- Banca Intesa il 19 dicembre 2002 ha, conseguentemente, avviato la procedura ex art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, definitasi con accordo 15 gennaio 2003; in tale ambito Azienda e OO.SS. hanno, fra l'altro, stabilito tempi e quantità di riduzione degli organici come in appresso precisato:
  - "quanto ad almeno 1.300 unità con effetto dal 1° aprile 2003,
  - quanto ad ulteriori 1.300 unità con effetto dal 1° luglio 2003, comunque fino alla concorrenza massima di 2.600 unità per l'anno 2003,
  - quanto ad ulteriori 2.500 unità con effetto dal 1° aprile 2004,
  - quanto ad ulteriori 600 unità con effetto dal 1° aprile 2005;"da realizzarsi attraverso il ricorso alle procedure di cui al D.M. 28 aprile 2000 n.158;
- l'11 marzo 2003 le Parti medesime, considerato che le richieste pervenute all'Azienda sono risultate superiori rispetto alle quantità di riduzione complessiva stabilita per il 2003, hanno convenuto che venissero accolte tutte le domande pervenute e che il maggior numero di cessati -eccedente rispetto al quantitativo stabilito- venisse portato in compensazione della riduzione degli organici stabilita per il 2004;
- alla data del 31 marzo 2004, come stabilito dai richiamati accordi, si è proceduto, in attuazione delle previsioni del D.M. n. 158 del 2000, alla risoluzione del rapporto di lavoro sia delle unità che avevano maturato alla data stessa i requisiti per avere diritto alla pensione, sia delle unità che hanno volontariamente chiesto di accedere al Fondo di Solidarietà sia, ancora, di n. 471 unità, che sono state avviate obbligatoriamente al Fondo medesimo, fino a raggiungere la quantità complessiva di riduzione degli organici di 2001 unità;

- a seguito della incorporazione dal 1° gennaio 2005 di ISS in Banca Intesa e del relativo accordo sindacale 2 dicembre 2004, la riduzione degli organici già stabilita dall'accordo 15 gennaio 2003 in 600 unità è stata, conseguentemente, elevata delle 73 unità stabilite tra ISS e OO.SS. con accordo 23 gennaio 2003 (definizione delle procedure ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 e del D.M. n. 158 del 2000);
- la legge n. 243 del 23 agosto 2004, di riforma della previdenza generale obbligatoria ha, tra l'altro, elevato il requisito anagrafico per acquisire il diritto alla pensione di anzianità a 60 anni -per gli anni 2008 e 2009- ed a 61 anni – dal 2010 al 2013- dei lavoratori e delle lavoratrici che non abbiano ancora maturato 57 anni di età e 35 anni di contributi fino alla data del 31 dicembre 2007;
- il Fondo di Solidarietà di settore, che allo stato cessa di produrre ogni effetto a partire da luglio 2010, come noto prevede a favore di ciascun beneficiario la permanenza massima nel Fondo e dei relativi trattamenti fino a 60 mesi;

considerato inoltre che:

- i risultati dell'esercizio 2004 si presentano in linea con gli obiettivi di contenimento strutturale di costo del lavoro fissati dal sopra richiamato Accordo di Programma 5 dicembre 2002;
- le previsioni di budget del 2005, in materia di costo del lavoro, definite sulla base degli elementi conoscitivi di cui si dispone sembrano anche esse in linea con gli obiettivi di contenimento strutturale di costo del lavoro di cui al sopra richiamato Accordo di Programma 5 dicembre 2002.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti convergono quanto segue:

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) a parziale modifica/integrazione dell'Accordo 15 gennaio 2003 e di quanto stabilito dall'art. 8 del DM 158 del 2000 cesseranno dal servizio alla fine del 31 marzo 2005 fino ad un massimo di 673 unità da individuarsi prioritariamente tra il personale che alla data abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia e, successivamente, tra coloro che essendo in possesso dei requisiti di accesso al Fondo – max. 60 mesi fino al 31 marzo 2010 - abbiano o avranno presentato apposita domanda entro il 28 febbraio 2005 salvo quanto precisato al punto che segue;
- 3) nel caso in cui le domande presentate dagli aventi diritto ad accedere al predetto Fondo risultino inferiori o pari alla quantità complessiva di riduzioni degli organici sopra determinata, esse verranno tutte accolte; nel caso in cui il numero delle richieste risulti superiore alla residua quantità di cessazioni previste, le domande verranno accolte fino a concorrenza, in base ad apposita graduatoria che verrà redatta, anche in deroga a quanto stabilito dal DM 158

del 2000, nel rispetto del criterio della maggiore prossimità del diritto a pensione da parte dei richiedenti;

- 4) a questo fine le domande potranno essere presentate da:
- a. lavoratori/lavoratrici che matureranno i requisiti di pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007 compreso, secondo le regole previgenti alla riforma previdenziale di cui alla premessa;
  - b. lavoratori/lavoratrici che matureranno i 35 anni di contributi e anzianità anagrafica di 60 anni fino a tutto dicembre 2009 e 61 anni da gennaio a marzo 2010, con diritto alla percezione della relativa pensione (finestra) entro la data del 31 marzo 2010;
  - c. lavoratrici che, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57, optino per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal d.lgs. 30 aprile 1997, n.180;
  - d. lavoratori/lavoratrici che matureranno i 40 anni di contributi con diritto alla percezione della relativa pensione (finestra) entro la data del 31 marzo 2010;
  - e. lavoratori/lavoratrici che matureranno i requisiti anagrafici rispettivamente di 65 e 60 anni per la pensione di vecchiaia, con diritto alla percezione della pensione medesima entro il 31 marzo 2010.
- 5) Resta confermato quant'altro convenuto con l'Accordo 5 dicembre 2002 e 13 gennaio 2003.